

STATUTO

"FONDAZIONE HEALTH CARE AND RESEARCH ETS"

Articolo 1

Denominazione della Fondazione

E' costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE HEALTH CARE AND RESEARCH ETS**", brevemente denominata anche "**Fondazione HC&R ETS**", d'ora in avanti definita Fondazione. L'ente è costituito sullo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, ai sensi delle norme del Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile.

La Fondazione è un Ente del terzo settore, ai sensi del d.lgs. 117/2017, che esplica le proprie finalità sia in Italia sia all'estero.

Articolo 2

Sede legale, delegazioni e uffici

La Fondazione ha sede legale a **Roma**. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopi e attività di interesse generale della Fondazione

La Fondazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 comma 1 lett. b d.lgs. 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. c d.lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lett. d d.lgs. 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 comma 1 lett. g d.lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 comma 1 lett. h d.lgs. 117/2017).

La Fondazione persegue la finalità di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell'ambito delle scienze mediche, specificamente nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell'essere umano, nel miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari correlati; si propone inoltre la divulgazione e l'applicazione dei risultati ottenuti attivandosi nella informazione, nella formazione e nell'istruzione.

La Fondazione, ispirandosi, ai principi della tradizione Cattolica, si prefigge di raggiungere le sue finalità direttamente o attraverso Università, altri enti di ricerca e Fondazioni che la svolgono direttamente, ovvero di strutture sanitarie pubbliche e/o private; relativamente alla promozione e allo sviluppo della ricerca nel campo delle scienze mediche, porrà specifica attenzione ai risvolti applicativi, alla prevenzione delle patologie, alla educazione, alla assistenza sociale e socio-sanitaria della popolazione, con particolare attenzione a soggetti svantaggiati.

Tali obiettivi, a titolo esemplificativo, potranno realizzarsi attraverso:

- Attività di ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di gestione e organizzazione nel settore sanitario e nel campo della biomedica e dell'informatica applicata;
- Attività di assistenza socio-sanitaria e di ricerca, prevalentemente di tipo clinico e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;
- Attività di formazione continua in sanità per professionisti della sanità finalizzata al conseguimento dei crediti ECM (educazione continua in medicina) come da normativa di riferimento;
- Promozione della ricerca scientifica e biomedica e della connessa necessaria assistenza sanitaria al fine di una definizione dei modelli di assistenza nel trattamento dei pazienti affetti da patologie con forte impatto sul contesto sociale quali malattie rare, condizioni invalidanti, malattie terminali e sociali;
- Attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Università, con istituti di riabilitazione ed analoghe strutture al fine di giungere a comuni progetti di ricerca, a pratiche comuni di protocolli di assistenza, alla circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate, nonché le ricerche pertinenti;
- Collaborazione con gli organi, enti, amministrazioni od istituzioni del servizio sanitario nazionale ed analoghe istituzioni comunitarie ed internazionali volta al perseguimento dei rispettivi piani sanitari fornendo supporto tecnico ed operativo all'esercizio delle loro funzioni;
- Attuazione dei programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di ricerca e assistenza fornendo anche il supporto e la collaborazione alle istituzioni di istruzione e formazione;
- Stipula di accordi e convenzioni, costituzione e/o partecipazione a consorzi, enti con soggetti pubblici e privati al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale salvaguardando le finalità sociali della ricerca e tutelando la proprietà dei suoi risultati.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7 comma 2 d.lgs. 117/2017.

Articolo 4

Attività secondarie e strumentali

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale:

- promuovere finanziamenti, elargizioni e donazioni o ricevere finanziamenti, elargizioni e donazioni per l'attività di ricerca scientifica promossa e gestita direttamente, o da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie, associazioni o altre fondazioni e dal settore privato;
- promuovere, finanziare e coordinare studi e ricerche connessi sia direttamente che indirettamente allo scopo della Fondazione;
- procedere alla diffusione e alla pubblicazione di articoli, libri, documenti, ricerche aventi carattere scientifico;
- organizzare incontri, manifestazioni, convegni, seminari, corsi per la promozione dell'attività di ricerca scientifica e finanziare inoltre manifestazioni realizzate da altri enti; - procedere a raccolte di fondi necessari a sostenere le attività istituzionali tramite l'organizzazione di ogni tipo di manifestazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti radiotelevisivi e telematici;
- sostenere, sia in Italia che all'estero, l'attività di ricercatori e laureati interessati all'approfondimento delle tematiche seguite dalla Fondazione e contribuire, con finanziamenti o borse di studio, alla formazione di personale tecnico specializzato da utilizzare nelle ricerche;
- collaborare e promuovere scambi culturali con gli atenei, le case di cura, gli ospedali, gli ambulatori medici, le associazioni e le fondazioni italiane ed estere che perseguano scopi simili;
- aderire ad enti già costituiti o ancora da costituire, aventi stessi scopi ovvero scopi direttamente od indirettamente collegati a quelli della Fondazione;
- assumere partecipazioni in società e consorzi;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento o l'assunzione, anche in modo parziale, di attività di assistenza socio-sanitaria e/o di ricerca scientifica;
- svolgere qualsiasi attività secondaria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 117/2017.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dal fondo di dotazione conferito dai Fondatori nell'atto costitutivo. Successivamente alla costituzione, il patrimonio potrà essere incrementato mediante:

- beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- elargizioni, lasciti e donazioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- avanzi di gestione derivanti dallo svolgimento delle attività della Fondazione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati ad incrementare il patrimonio;
- contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

Il patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento, fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 d.lgs. 117/2017, il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- conferimenti ulteriori ed eventuali dei Partecipanti (Fondatori, Aderenti e Sostenitori) di beni mobili, immobili e di valori mobiliari a titolo di liberalità;
- contributi dei Partecipanti Fondatori, Aderenti e Sostenitori;
- avanzi di gestione derivanti dallo svolgimento delle attività della Fondazione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati ad incrementare il fondo di gestione;
- proventi derivanti dall'organizzazione di qualunque tipologia di manifestazione o iniziativa nazionale ed internazionale a sostegno delle attività istituzionali della Fondazione;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

Articolo 7

Partecipanti Fondatori

Sono Partecipanti Fondatori gli enti e/o le persone fisiche nominati tali dai Fondatori nell'atto di costituzione. Tali Partecipanti decadono solo per recesso o decesso e non possono essere soggetti ad esclusione.

Possono divenire Partecipanti Fondatori, in fasi successive a quella costitutiva, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti nominati tali con delibera del Consiglio Generale, adottata a maggioranza dei due terzi, che ne determina le modalità di ingresso.

Il Consiglio Generale determina le forme e la misura dei contributi, annuali o pluriennali, dovuti dai Partecipanti Fondatori.

Il Partecipante Fondatore, di nomina del Consiglio Generale, decade per esclusione, recesso o decesso ovvero in maniera automatica qualora il contributo deliberato dal Consiglio stesso non venga regolarmente versato.

Articolo 8

Partecipanti Aderenti

Possono divenire Partecipanti "Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, nominati tali dal Consiglio Generale che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della

medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro con le modalità stabilite dal Consiglio Generale.

Il Partecipante Aderente decade per esclusione, recesso o decesso, ovvero in maniera automatica qualora il contributo deliberato dal Consiglio Generale non venga regolarmente versato.

Articolo 9

Partecipanti Sostenitori

Possono divenire Partecipanti "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, nominati tali dal Consiglio Generale, che contribuiscono agli scopi della Fondazione con attività di particolare rilievo e/o di sostegno e di patrocinio e/o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali secondo quanto determinato dal Consiglio Generale.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo stabilito nella delibera di ammissione del Consiglio Generale e comunque decade per recesso o decesso.

Articolo 10

Diritti e doveri dei Partecipanti

La divisione dei Partecipanti in Fondatore, Aderente e Sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi e alcuna disparità nell'effettività del rapporto associativo. La presenza di tali categorie è ritenuta di fondamentale importanza per la vita od il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile.

Ogni Partecipante ha il diritto:

- di partecipare all'Assemblea rappresentativa della rispettiva categoria di appartenenza e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali la Fondazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dalla Fondazione;
- di usufruire di tutti i servizi della Fondazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni Partecipante è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale, dall'Assemblea dei Partecipanti e le direttive impartite dal Consiglio di amministrazione;
- a versare la quota e/o il contributo annuale stabilito dal Consiglio Generale;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Fondazione.

La quota versata non è trasferibile, né restituibile, in caso di recesso, decesso o esclusione e non è soggetta a rivalutazione.

All'atto dell'adesione il Partecipante deve rilasciare apposita dichiarazione di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di approvare ed osservare lo Statuto ed i Regolamenti.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso la Fondazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

Articolo 11

Esclusione e recesso

L'esclusione è prevista per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- comportamenti etici non conformi ai principi della tradizione Cattolica a cui la Fondazione si ispira;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento;
- condanne penali passate in giudicato.

Per i Partecipanti Fondatori, nominati dal Consiglio Generale, sono causa di esclusione la mancata partecipazione alle adunanze del Consiglio Generale per tre anni consecutivi, salvo l'assenza non sia motivata da cause di forza maggiore.

L'esclusione dei Partecipanti Fondatori, Aderenti e Sostenitori è deliberata dal Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri ed è formalmente comunicata all'interessato dal Presidente.

Non sono soggetti ad esclusione i Partecipanti Fondatori nominati in atto costitutivo dai Fondatori.

I Partecipanti Aderenti, Sostenitori e Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente della Fondazione il quale provvederà a comunicarla anche al Consiglio Generale ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia notificata almeno tre mesi prima.

La qualità di Partecipante Fondatore, Aderente, Sostenitore non è trasmissibile.

Articolo 12

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato Etico,
- l'Organo di Controllo.

Articolo 13

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo costituito dai Partecipanti Fondatori al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Generale ha il compito di:

- deliberare il numero massimo dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione oltre ai membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti;
- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di propria spettanza, i quali possono essere anche persone esterne alla Fondazione;
- stabilire i criteri ed i requisiti per l'ammissione di nuovi Partecipanti Fondatori, Aderenti e Sostenitori;
- procedere alla nomina dei nuovi Partecipanti Fondatori, Aderenti e Sostenitori;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Presidente Onorario;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- nominare l'Organo di Controllo e, nel caso questo sia collegiale, il suo Presidente;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

I Partecipanti Fondatori nominati in atto costitutivo dai Fondatori hanno diritto di veto nella adozione delle delibere del Consiglio Generale concernenti le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Ente, la destinazione del patrimonio in caso di scioglimento, la nomina di nuovi Partecipanti Fondatori, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e la ratifica delle delibere di amministrazione straordinaria, adottate dal Consiglio di Amministrazione, che comportino l'utilizzo e/o le modifiche del patrimonio, di cui all'art. 5 del presente Statuto; inoltre, hanno diritto di veto nella adozione delle delibere del Consiglio Generale e nella esecutività delle delibere del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Comitato Etico concernenti giudizi ed implicazioni etiche contrarie ai principi della tradizione cattolica a cui la Fondazione si ispira.

Ciascuno dei Partecipanti Fondatori, nominati in atto costitutivo dai Fondatori, ha diritto di scegliere un Partecipante Fondatore, persona fisica o ente cui trasferire il diritto di veto. A loro volta, ciascuno di questi ultimi, acquisisce la medesima facoltà di designare un successore cui trasmettere, con le medesime modalità, il diritto in questione. Qualora l'avente diritto non provveda, o sia impossibilitato a provvedere, la facoltà di nomina si trasmette al Partecipante Fondatore che detiene tale diritto da maggior tempo e che dovrà procedere entro 30 giorni. Nel caso di impossibilità di tutti i Partecipanti Fondatori aventi diritto di veto a provvedere all'assegnazione o nel caso in cui il Partecipante Fondatore sopra detto non provveda entro 30 giorni, provvederà il Presidente della Fondazione in carica. Tale meccanismo deve garantire alla Fondazione "ad perpetuum" la presenza di un numero di Partecipanti Fondatori con il diritto di veto, così come individuato nel presente articolo, pari al numero di

Partecipanti Fondatori nominati dai Fondatori nell'atto di costituzione della Fondazione.

Articolo 14

L'Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dagli Aderenti e dai Sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

All'Assemblea dei Partecipanti spetta il compito di eleggere due membri del Consiglio di Amministrazione ogni cento iscritti a ciascuna categoria di Partecipanti (Aderenti e Sostenitori), di cui uno in rappresentanza degli Aderenti ed uno dei Sostenitori.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Articolo 15

Convocazione e quorum del Consiglio Generale e dell'Assemblea dei Partecipanti

Le riunioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea dei Partecipanti sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Generale e l'Assemblea dei Partecipanti si riuniscono almeno una volta all'anno. I predetti Organi possono, comunque, riunirsi ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o a istanza di almeno il cinquanta per cento dei membri.

Il Consiglio Generale e l'Assemblea dei Partecipanti sono convocati dal Presidente della Fondazione mediante lettera telefax, e-mail o raccomandata, da recapitarsi a ciascun membro almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio o all'Assemblea, ciascun membro può delegare, mediante procura generale o speciale, altro membro. La delega deve essere conferita per iscritto e ciascun membro non può ricevere più di due deleghe.

Il Consiglio Generale e l'Assemblea dei Partecipanti sono validamente costituiti, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, le riunioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, il Consiglio Generale e l'Assemblea dei Partecipanti deliberano a maggioranza assoluta.

Per le deliberazioni del Consiglio Generale concernenti l'approvazione di modifiche statutarie, la nomina del Presidente e Vice Presidente, l'ammissione di nuovi Partecipanti Fondatori e l'esclusione di partecipanti Fondatori, Aderenti e Sostenitori e lo scioglimento dell'ente è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 d.lgs 117/2017, le riunioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea dei Partecipanti, qualunque sia l'argomento da trattare, potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere o del Partecipante che partecipa e vota.

Delle adunanze del Consiglio Generale e della Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e da un Segretario eletto in apertura di ogni riunione.

Il Libro dei Partecipanti e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione e possono essere esaminati da ogni Partecipante, il quale può estrarne copie. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi, ai sensi dell'art. 15 comma 3 d.lgs. 117/2017. I Partecipanti non hanno diritto di esaminare gli altri libri della Fondazione.

In caso di nomina del Segretario Generale, questi svolgerà, ove presente, di diritto le funzioni di Segretario di ciascuna riunione.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero minimo di tre membri, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Generale salvo i membri che devono essere eletti, ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto, dall'Assemblea dei Partecipanti sulla base del numero degli iscritti a ciascuna categoria.

Il numero dei Consiglieri di nomina del Consiglio Generale può essere aumentato con delibera di quest'ultimo.

I primi Consiglieri sono nominati dai Fondatori nell'atto di costituzione della Fondazione.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo dimissioni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Nell'ipotesi che un componente del Consiglio di Amministrazione decada o comunque cessi dalla carica, l'Organo che lo ha eletto deve provvedere alla nomina di un altro Consigliere che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri Organi della Fondazione; in particolare, le delibere di amministrazione straordinaria, concernenti l'utilizzo e/o le modifiche del patrimonio, di cui all'articolo 5 del presente Statuto, devono essere ratificate dal Consiglio Generale. Nello specifico il Consiglio di Amministrazione:

- delibera, avendone assicurata la copertura finanziaria, i progetti di ricerca da sostenere, assegnare, finanziare e disciplina l'indirizzo generale delle attività della Fondazione;
- predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- delibera le modifiche patrimoniali in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisizione e l'alienazione di beni immobili, salvo ratifica del Consiglio Generale;

- delibera in merito ad eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
- delibera l'eventuale nomina o la revoca del Segretario Generale, il quale può essere anche una persona esterna alla Fondazione, determinandone l'eventuale retribuzione e la qualifica del rapporto;
- provvede alla nomina dei membri del Comitato Scientifico, designandone il Presidente;
- provvede alla nomina dei membri del Comitato Etico, designando altresì il Presidente e il Segretario del Comitato;
- delibera il Regolamento del Comitato Etico e le relative competenze;
- svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.

Articolo 17

Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre membri e comunque di almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti.

La convocazione deve essere inviata per iscritto, tramite raccomandata, via fax o via e-mail, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione o, in casi d'urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con un giorno di preavviso.

L'avviso di convocazione della riunione deve indicare dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 d.lgs 117/2017, le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualunque sia l'argomento da trattare, potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario eletto in apertura di ogni Consiglio.

In caso di nomina del Segretario Generale, questi svolgerà, ove presente, di diritto le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio Generale, dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Generale con maggioranza dei due terzi dei presenti, rimane in carica quattro anni ed alla scadenza del mandato può essere riconfermato.

Egli ha la rappresentanza generale della Fondazione con tutti i poteri a essa relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori generali e speciali determinandone le attribuzioni e i poteri di rappresentanza.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; convoca il Consiglio Generale, l'Assemblea dei Partecipanti ed il Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Il Presidente è domiciliato per l'incarico presso la sede della Fondazione.

Articolo 19

Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Generale.

Resta in carica quattro anni e alla scadenza del mandato può essere riconfermato.

Il Vice Presidente è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e svolge tutti i compiti a esso delegati dal Presidente.

Inoltre, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, svolge le funzioni normalmente di competenza del Presidente.

Il Vice Presidente è domiciliato per l'incarico presso la sede della Fondazione.

Articolo 20

Segretario Generale

Il Segretario Generale, qualora nominato, è eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quattro anni e alla scadenza del mandato può essere riconfermato.

La carica di Segretario Generale è compatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di altre qualifiche o ruoli ricoperti nella Fondazione.

Il Segretario Generale, nell'ambito delle linee guida del Consiglio di Amministrazione, è competente per l'ordinaria amministrazione e sovrintende a tutte le attività delle strutture amministrative ed organizzative della Fondazione.

Egli in particolare:

- provvede alla gestione della Fondazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- svolge le funzioni di tesoriere della Fondazione e provvede alla gestione finanziaria e contabile della stessa;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Il Segretario Generale, salvo i diritti a lui spettanti per altre qualifiche o ruoli ricoperti nella Fondazione, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale, dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione, fungendo di diritto, ove presente, da Segretario delle riunioni.

Nel caso in cui non si proceda alla nomina del Segretario Generale, le funzioni attribuite a tale carica possono essere delegate a singoli Consiglieri.

Articolo 21

Presidente Onorario

Il Consiglio Generale ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione, stabilendone le competenze e le facoltà.

Articolo 22

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico composto da un minimo di tre membri, tra i quali viene eletto il Presidente del Comitato.

I membri del Comitato Scientifico sono scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico e imprenditoriale nazionale ed internazionale, avendo riguardo alla loro preparazione, competenza ed esperienza.

Il Presidente del Comitato ed i suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Presidente del Comitato Scientifico può designare, d'intesa con il Presidente della Fondazione, uno o più rappresentanti a partecipare a missioni, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere gli scopi e gli obiettivi della Fondazione in Italia ed all'estero.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente della Fondazione, membro di diritto del Comitato Scientifico, o un consigliere espressamente delegato dallo stesso.

Il Comitato Scientifico ha il compito di:

- svolgere funzioni consultive in favore degli altri organi della Fondazione su materie scientifiche di interesse per la Fondazione e, in particolare, assistere il Consiglio di Amministrazione nell'attività di realizzazione degli scopi della Fondazione;
- gestire gli aspetti scientifici delle strutture operative, tecnologiche e scientifiche di cui la Fondazione abbia la disponibilità;
- individuare a segnalare al Consiglio di Amministrazione la validità e innovatività dei progetti di ricerca della Fondazione;
- individuare e segnalare al Consiglio di Amministrazione le iniziative che ritiene più opportune;
- predisporre con il Consiglio di Amministrazione piani annuali o pluriennali di pianificazione dell'attività scientifica della Fondazione;
- promuovere, assistendo il Consiglio di Amministrazione, la raccolta di fondi privati e pubblici;
- promuovere iniziative scientifiche congiunte con istituzioni ed operatori pubblici o privati, nazionali o esteri, con amministrazioni ed organismi internazionali;
- promuovere seminari, conferenze e convegni di studio anche con altre istituzioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali;
- valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, erogazioni e sovvenzioni per la ricerca;
- valutare i progetti di ricerca, le richieste di contribuzioni, sovvenzioni ed erogazioni e proporre l'eventuale approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- nominare i componenti della Commissione aggiudicatrice delle borse di studio;

- partecipare su invito e senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Generale, dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce presso la sede della Fondazione oppure altrove, in Italia o all'estero, tutte le volte che il Presidente del Comitato Scientifico lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno tre componenti

Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal Presidente del Comitato Scientifico, o da persona da questi delegata, senza particolari formalità, almeno una volta l'anno.

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 d.lgs 117/2017, le riunioni del Comitato Scientifico, qualunque sia l'argomento da trattare, potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota.

Il Comitato Scientifico delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Scientifico.

Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono essere verbalizzate in apposito registro dal Presidente della riunione e dal Segretario designato, in apertura di assemblea, dagli intervenuti.

Articolo 23 **Comitato Etico**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Etico, organismo indipendente, costituito secondo criteri di interdisciplinarietà.

Il Comitato ha il compito di salvaguardare:

- a) i diritti, la dignità, l'integrità e il benessere degli esseri umani coinvolti in ricerche;
- b) il rispetto e la protezione di ogni altra entità umana vivente;
- c) il rispetto, la tutela e la conservazione dell'ambiente in ogni sua dimensione e componente;
- d) la libertà e la promozione della scienza.

Il Comitato, nell'esprimere pareri sull'eticità dei progetti di ricerca e nel favorire lo sviluppo della consapevolezza etica, si ispira ai principi della tradizione Cattolica, nonché alle convenzioni internazionali, ai principi sanciti dalla Costituzione repubblicana e dagli altri documenti prodotti in ambito europeo.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- a) fornire l'analisi etico giuridica delle proposte di ricerca e dei protocolli sperimentali sottoposti al suo esame;
- b) verificare che vengano salvaguardati la sicurezza, l'integrità e i diritti della persona, nonché fornire pareri sugli aspetti etici dell'assistenza sanitaria e della ricerca biomedica;
- c) esprimere valutazioni, qualora esse fossero necessarie per assolvere richieste provenienti da istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali;
- d) svolgere una funzione informativa e propositiva (quanto alle problematiche etiche) nei confronti del personale della Fondazione e/o degli enti con i quali gestisce l'attività di ricerca, attraverso la promozione di incontri, seminari, dibattiti e gruppi di studio, al fine di favorirne la consapevolezza etica relativa alle implicazioni delle attività di ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione è competente nell'emanazione del Regolamento del Comitato Etico, che ne disciplina la composizione ed il funzionamento.

Articolo 24

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio Generale ed è formato, secondo quanto stabilito all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Generale attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo resta in carica quattro anni e alla scadenza del mandato i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/2017;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 d.lgs. 117/2017;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita, al superamento dei limiti di legge, la funzione di revisione legale. In tal caso, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo resta in carica quattro anni e alla scadenza del mandato i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 d.lgs 117/2017, le riunioni dell'Organo di controllo collegiale, qualunque sia l'argomento da trattare, potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota.

Articolo 25

Gratuità delle cariche sociali

Le cariche sociali rivestite dai Consiglieri del Consiglio Generale, dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, dai membri dell'Assemblea dei Partecipanti, dai membri del Comitato Scientifico, dai membri del Comitato Etico, dal Presidente, dal Vice Presidente, dai Controllori non prevedono la corresponsione da parte della Fondazione di alcuna remunerazione.

E', tuttavia, previsto un rimborso per le spese sostenute e appositamente documentate relative all'attività istituzionale svolta.

Articolo 26

Esercizio Finanziario

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Generale approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano il consiglio Generale può autorizzare l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 d.lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; eventuali impegni assunti oltre gli stanziamenti approvati debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, in altre parole per la ricostituzione del patrimonio, in altre parole per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 d.lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 27

Durata e Scioglimento

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato salva comunque la facoltà di procedere a liquidazione nei termini di legge e di quanto stabilito dal presente statuto.

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 d.lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 dell'anzidetto d.lgs. e salva diversa destinazione imposta dalla legge - con deliberazione del Consiglio Generale, ad altri enti del Terzo settore che operano nell'ambito del medesimo

settore di attività della Fondazione, che preferibilmente si ispirino ai principi della tradizione Cattolica e il cui patrimonio sia destinato, in caso di loro scioglimento, a favore del Santo Padre. In mancanza, il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Generale nominerà tre liquidatori determinandone i poteri ai sensi di legge.

Articolo 28

Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Libro I, Titolo II, del Codice Civile e del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Acronimo ETS

La Fondazione utilizza nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ETS a rappresentare la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE".

Copia in conformità all'originale statuto allegato all'atto a mio rogito del 25/3/2026 rep. 9105, munito delle prescritte firme.

Registrato a Roma 4 il 26/3/2026 al n. 10134.

Roma, 27/3/2026.